

Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Il presente Regolamento contiene le norme attuative delle disposizioni dello Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito, rispettivamente, Statuto e Link) e disciplina le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture di Link.

TITOLO I – ORGANI DI ATENEO

Art. 1 – Rettore

1. Il Rettore è nominato tra i professori ordinari.
2. Il Rettore pro tempore è membro, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e presiede il Senato Accademico di Link.
3. Il Rettore esercita le funzioni attribuite dallo Statuto.

Art. 2 – Prorettori

1. I Prorettori sono nominati ai sensi di quanto previsto dallo Statuto; la nomina può prevedere deleghe specifiche relative a una o più funzioni di competenza del Rettore.
2. I Prorettori sono membri del Senato Accademico; la durata del mandato è disciplinata dallo Statuto.

Art. 3 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo quanto previsto dallo Statuto e dura in carica quattro anni.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anche anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
3. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto.

TITOLO II – DIPARTIMENTI

Art. 4 – Disciplina e organi

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di Link e svolgono le funzioni attribuite dallo Statuto.
2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare la costituzione dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione Link Campus University.
3. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio del Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) il Vice Direttore.

Art. 5 – Consiglio

1. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. Il Consiglio esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.
3. Il Consiglio è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto e ove partecipi il Direttore ovvero il Vicedirettore che, in caso di assenza del Direttore, assume la presidenza del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore o, in caso di sua assenza, il voto del Vicedirettore.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore è nominato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.
3. Sono competenze del Direttore:
 - a) la formulazione al Rettore e al Direttore Generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - b) la rappresentanza del Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo di Link;
 - c) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere le funzioni del Dipartimento;
 - d) l'impulso all'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) la predisposizione annuale di una relazione sulle attività di ricerca svolte dal Dipartimento da trasmettere al Rettore e al Senato accademico per la verifica dei risultati conseguiti;
 - f) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del Dipartimento;
 - g) la trasmissione delle delibere del Consiglio di Dipartimento agli altri organi dell'Ateneo;
 - h) lo svolgimento delle altre attività demandate al Direttore dai Regolamenti dell'Ateneo.
4. Il Direttore, all'insediamento, con proprio atto nomina il Vice direttore il quale coadiuva nello svolgimento delle proprie attività e, ai fini di quanto previsto dal comma quarto dell'articolo 17 dello Statuto, assume le funzioni del delegato.

Art. 7 - Centri di ricerca

1. I Centri di Ricerca sono strutture dirette allo svolgimento di specifiche attività di ricerca, di carattere interdisciplinare o tematico, aventi particolare rilevanza e complessità. Al loro interno, professori, ricercatori ed esperti, anche provenienti da Dipartimenti diversi o esterni all'Ateneo, perseguono obiettivi comuni anche in collaborazione con centri di ricerca, strutture, enti, consorzi esterni con cui condividono le finalità scientifiche.

2. L'attivazione e la disattivazione dei Centri di ricerca sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
3. I Centri di ricerca generalmente afferiscono a uno o più Dipartimenti ma possono anche essere istituiti inter-ateneo ovvero con enti pubblici o privati.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri di ricerca sono definiti con apposito Regolamento di Link che ne detta la disciplina generale.
5. Ciascun Centro di Ricerca, nel rispetto del regolamento di cui al comma precedente, può adottare un proprio regolamento di funzionamento.

TITOLO III – CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO

Art. 8 – Disciplina

1. Il Consiglio del Corso di Studio è una struttura avente finalità organizzative e di gestione relative al singolo Corso di Studio (Corso di Laurea, Laurea Magistrale ed a Ciclo Unico) e di attuazione dei compiti assegnati dai Regolamenti dell'Ateneo.
2. Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione può istituire Consigli d'Area per più corsi di studio afferenti al medesimo dipartimento caratterizzati dal medesimo livello ovvero dalla medesima area di riferimento.

Art. 9 – Composizione del Consiglio del Corso di Studio

1. Afferiscono al Consiglio tutti i docenti titolari di un insegnamento di Base o Caratterizzante del Corso.
2. Il Coordinamento delle attività del Consiglio del Corso di Studio è assunto dal Coordinatore del Corso di Studi.
3. Il Consiglio non è validamente costituito se non è presente il Coordinatore o un suo delegato che assume la presidenza della seduta, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi ha assunto la presidenza.

Art. 10 – Coordinatore del Corso di Studi

1. I Coordinatori sono nominati e revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I Coordinatori durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. Sono competenze dei Coordinatori dei Corsi di Studio:
 - a) la formulazione al Direttore del Dipartimento di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - b) la rappresentanza del Corso di Studi nei confronti degli altri organi di governo di Link;
 - c) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del Corso di Studi;

- d) la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dal Corso da trasmettere al Direttore del Dipartimento per la verifica dei risultati conseguiti;
- e) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del Corso;
- f) la trasmissione delle delibere del Consiglio del Corso di Studi agli altri organi accademici;
- g) la verifica dei *syllabi* degli insegnamenti in funzione degli obiettivi formativi del corso e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
- h) il coordinamento delle attività necessarie, al fine di un efficace svolgimento delle attività didattiche;
- i) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
- j) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Direttore del Dipartimento;
- k) lo svolgimento di quanto eventualmente definito dai Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 11 – Commissione Didattica Paritetica

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è preposta alla funzione di primo valutatore interno dell'offerta formativa e della qualità della didattica dell'Ateneo e l'esercizio di tale ruolo compete congiuntamente a docenti e studenti.
2. Ogni Dipartimento nomina una Commissione Paritetica Docenti Studenti composta da un numero uguale di Docenti e di Studenti, quanto più possibile rappresentativi di tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Il Dipartimento può deliberare l'istituzione di Commissioni Didattiche Paritetiche specifiche per uno o più Corsi di studio omogenei.
3. La composizione, la nomina, la durata in carica dei componenti, le funzioni della Commissione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono definiti con apposito Regolamento di Link.

TITOLO IV – ORGANI ACCADEMICI E ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 12 – Rinnovo dei componenti degli Organi accademici

1. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato degli organi, i soggetti aventi diritto procedono alle nuove nomine.
2. Nel caso il rinnovo non avvenga prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, questi ultimi sono prorogati fino ad un massimo di quarantacinque giorni, esercitando i poteri di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili.
3. Quando un membro di un organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, gli organi competenti procedono immediatamente alla sua sostituzione.
4. I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori.

5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli organi monocratici ivi compreso il Direttore Generale.

Art. 13 – Incompatibilità e decadenza

1. Ciascun docente può rivestire solo una delle seguenti cariche, che sono fra di loro incompatibili: Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento.

2. Qualora, a seguito di una doppia o successiva nomina, si venga a creare una situazione d'incompatibilità, il docente interessato deve comunicare, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, con atto scritto indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per quale carica intenda optare. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore della prima carica conseguita.

3. Decadono dalla carica coloro che, nel corso del mandato, perdono la qualifica che costituisce titolo necessario per la nomina.

Art. 14 – Pareri

1. Quando per la adozione di un provvedimento è prevista l'acquisizione del parere di un organo diverso, l'organo consultivo ha un termine di quindici giorni dalla formale richiesta per l'espressione del parere. Decorso inutilmente detto termine, l'organo deliberante può comunque procedere all'adozione dell'atto, facendo specifica menzione dell'intervenuto silenzio.

Art. 15 – Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti relativamente ai quali è richiesta la trasmissione preventiva al Ministro dell'Università ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/1989 vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto del disposto dal comma 10 dell'art. 6 della Legge n. 168/1989, sono emanati dal Rettore.

2. I Regolamenti che, ai sensi dello Statuto, devono essere obbligatoriamente approvati dal Senato Accademico sono emanati dal Rettore con proprio decreto.

3. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet di LCU, salvo diversa previsione contenuta nel relativo atto di emanazione.

Art. 16 – Fonti normative dell'Università

1. In conformità al disposto dall'art. 33 ultimo comma della Costituzione, e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi dello Stato e della normativa applicabile, costituiscono fonti normative della Link:

a) lo Statuto;

b) il Regolamento Generale di Ateneo;

c) il Regolamento Didattico di Ateneo;

d) il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

e) gli altri Regolamenti di Ateneo emanati in conformità allo Statuto e ai Regolamenti enumerati alle lettere precedenti.

2. Gli atti normativi di cui al comma primo del presente articolo, lettere a), b), c) e d) sono soggetti alla comunicazione al Ministro dell'Università ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 168/89.

3. I Regolamenti di cui al comma primo del presente articolo, lettera e), non sono soggetti alla comunicazione al Ministro dell'Università ma sono subordinati ai contenuti dello Statuto nonché ai regolamenti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Art. 17 – Sedi dell'Università

1. Sono sedi dell'Università:

- a) la sede legale;
- b) le sedi decentrate;
- c) le sedi distaccate.

2. Le sedi decentrate possono essere istituite solo a seguito dell'accreditamento conseguito sulla base della normativa vigente e inoltre:

- a) presso le sedi decentrate si svolgono tutte le attività didattiche in presenza relative ai corsi istituiti presso le medesime, ivi compresi gli esami di profitto e gli esami finali;
- b) presso le sedi decentrate possono essere altresì svolte le attività di cui al comma successivo.

3. Le sedi distaccate possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione. Presso le sedi distaccate possono essere svolte esclusivamente le verifiche di profitto, effettuate da commissioni di esame costituite con modalità definite dal Regolamento Didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un docente della disciplina ogni 30 studenti.

Art. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.